

## AGEVOLAZIONI

### **Operativa la “sanatoria” del credito d’imposta R&S**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S indebitamente compensato, introdotta dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#), è ora a tutti gli effetti operativa.

Da un lato lo scorso 4 luglio il **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259689/2022** ha infatti approvato **le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla “sanatoria”**, dall’altro lato la [risoluzione AdE 34/E/2022](#), pubblicata ieri, 5 luglio, ha istituito i codici tributo per il riversamento del credito rideterminato.

La procedura di riversamento spontaneo è **esperibile in relazione a crediti d’imposta R&S incardinati nella previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.**, maturati per la generalità delle imprese su investimenti effettuati nei periodi d’imposta 2015-2019 e **indebitamente compensati entro il 22.10.2021**.

La “sanatoria” è attivabile anche in caso di **indebita fruizione già constatata dall’Ente accertatore con atto istruttorio o atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo non definitivi alla medesima data del 22.10.2021**.

Il duplice scopo perseguito è quello di **deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e di favorire il recupero spontaneo** del credito d’imposta R&S indebitamente fruito in relazione a errori commessi dai contribuenti in buona fede.

In quest’ottica l’Agenzia delle entrate sta inviando alle imprese beneficiarie dell’agevolazione **comunicazioni contenenti la segnalazione della presenza di indicatori di anomalia sintomatici di un potenziale indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta**, rammentando la possibilità di **regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di riversamento spontaneo**.

L'accesso alla procedura richiede la **trasmissione telematica, entro il 30.09.2022, del modello di domanda** approvato con provvedimento del Direttore delle Entrate n. 188987/2022, compilato con l'apposito software reso disponibile sul sito web dell'Amministrazione finanziaria.

**Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica** rettifica le istruzioni al modello di domanda, prevedendo la **possibilità per l'utente di compilare il campo (E) "Credito d'imposta da riversare"**, selezionando preventivamente il relativo *check* in procedura, con **riporto sulla stampa dell'istanza sia del campo (E) relativo all'importo calcolato automaticamente dal software, sia il campo (E) dichiarato dall'utente**, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato.

**Il perfezionamento della procedura** resta subordinato **all'integrale restituzione del credito indebitamente compensato, in unica soluzione entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo scadenti al 16.12 di ciascun anno.**

**La rateazione resta preclusa in caso di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impostivi notificati fino al 22.10.2021**, in presenza dei quali:

- è obbligatorio il versamento in unica soluzione entro il 16.12.2022;
- il credito oggetto di riversamento deve coincidere con l'intero importo oggetto di contestazione.

**La regolarizzazione risulta "inefficace" in caso di mancato pagamento anche solo di una delle rate entro la scadenza prevista**, con iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e applicazione della sanzione del 30% oltre interessi maturati dal 17.12.2022.

Il riversamento spontaneo deve avvenire **con modello F24 Elide, senza facoltà di avvalersi della compensazione** di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e includendo nell'importo a debito, **in caso di versamento rateale, gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022 sulla seconda e terza rata**.

In base alla [risoluzione AdE 34/E/2022](#) la **compilazione del modello F24 Elide** verrà effettuata con le seguenti regole:

- nella sezione "Contribuente", si indicheranno il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "tipo" andrà indicata la lettera "R";
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "Elementi identificativi" nessun valore;
- nella sezione "Erario ed altro", nel campo "codice" uno dei quattro codici tributo istituiti dalla risoluzione;
- nel campo "anno di riferimento", il periodo di maturazione del credito a cui si riferisce il riversamento.

Nella seguente tabella si riepilogano i codici tributo per il riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S istituiti dalla risoluzione AdE 34/E/2022:

Descrizione	Codice tributo
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S	8170
<b>Unica soluzione (entro il 16.12.2022)</b>	
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S	8171
<b>Prima rata (entro il 16.12.2022)</b>	
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S	8172
<b>Seconda rata (entro il 16.12.2023)-importo comprensivo di interessi al tasso legale</b>	
Riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S	8173
<b>Terza rata (entro il 16.12.2024)-importo comprensivo di interessi al tasso legale</b>	